Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1096**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione romana di cremazione, in Roma . . . . Pag. 2187

1981

LEGGE 23 marzo 1981, n. **93**.
Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna. Pag. 2187

LEGGE 23 marzo 1981, n. **94**.
Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte d'assise presso il tribunale di Torino . . . . . Pag. 2189

LEGGE 23 marzo 1981, n. **95**.
Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano. Pag. 2189

LEGGE 23 marzo 1981, n. **96**.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione di una indennità di rischio ed insalubrità al personale dei monopoli di Stato. Pag. 2189

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1981.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Ciaffoni Giuseppe e f.lli, in Montedinove Val d'Aso . . . . Pag. 2190

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Proroga della validità dei certificati esteri attestanti la rispondenza delle acqueviti importate ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia . . . . Pag. 2191

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 2191

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Elezioni dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale . . . . . Pag. 2192

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 2192

Ministero delle partecipazioni statali: Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . . . . Pag. 2192

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 2192

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno Pag. 2197

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Lagarò », in Celico . . . . . . Pag. 2197

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Ricostruttrice sociale di Cosenza », in Cosenza . . . . Pag. 2197

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Il Lavoro è dovere », in Caloveto . Pag. 2197

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ut Unum » a r.l., in Reggio Calabria Pag. 2197

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Ciciliano », in Montecastrilli Pag. 2197

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di Stroncone », in Stroncone. Pag. 2197

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., in Como . . . . . Pag. 2198

Nomina del commissario governativo della società cooperativa « Consorzio interprovinciale produttori latte delle provincie di Treviso e di Venezia - Soc. coop. a r.l. », in Venezia-Mestre . . . . Pag. 2198

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto . . . Pag. 2198

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ricostruzione » a r.l., in Potenza . Pag. 2198

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « A. Volta » a r.l., in Gioia Tauro . Pag. 2198

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2198

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lambrusco Mantovano » . . . . Pag. 2198

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » . . . . Pag. 2198

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 2198

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2199

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . Pag. 2200

Regione Lombardia: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte dei territori dei comuni di Rudiano e Roccafranca . . . . Pag. 2200

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 2201

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 2202

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per titoli, a quarantatre posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno. Pag. 2204

Ministero delle finanze: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza . . . . . . Pag. 2207

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 2211

Ministero della sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di consigliere. Pag. 2211

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di ragioniere. Pag. 2211

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo . . . . Pag. 2211

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 62.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, concernente organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione Pag. 2211

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 63.

Autorizzazione, per l'anno 1980, della maggiore spesa di L. 75.000.000 per contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne e altre attività scolastiche. Pag. 2212

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 64.

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta Pag. 2212

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 65.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana » . . . . Pag. 2213

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 66.

Aumento, per l'anno 1980, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale . . . . Pag. 2213

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 67.

Provvedimenti di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 . . . . Pag. 2214

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 68.

Integrazione alla legge regionale del 31 gennaio 1980, n. 10 . . . . Pag. 2214

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 69.

Interventi regionali per il recupero occupazionale in comune di Cogne a seguito della chiusura delle miniere della Società nazionale Cogne. Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1979, n. 64 . . . . Pag. 2215

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 70.

Aumento, limitatamente all'anno 1980, della spesa per l'applicazione della legge regionale 23 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti. Pag. 2215

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 71.

Interventi regionali in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 . . . . Pag. 2215

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 72.

Assestamento di bilancio di previsione per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 . . . . Pag. 2216

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 73.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1979 . . . . Pag. 2216

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 28 MARZO 1981:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi.

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 3/1980. Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 25/1980. Prezzi delle specialità medicinali: variazione primi prezzi.

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 49/1980. Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 9/1981. Prezzi delle specialità medicinali: ricerca a livello azienda.

Ministero della sanità: Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali.

(Da 1764 a 1771 e 1623)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **1096.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione romana di cremazione, in Roma.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione romana di cremazione, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 341

LEGGE 23 marzo 1981, n. **93.**

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento delle comunità montane

I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella *A* allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella *A* sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-*ter* dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato.

Art. 2.

Ripartizione di fondi tra le comunità montane

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

Art. 3.

Espropri

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Delega di funzioni alle comunità montane

I comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.

Art. 5.

Trasferimento di proprietà. Servizi

Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunità montana potrà al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avrà luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Società italiana per l'esercizio telefonico.

Art. 6.

Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità

Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme

delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunità montane.

Le norme dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano, in ogni caso, ai presidenti delle comunità montane che hanno assunto le funzioni di unità sanitaria locale (USL) in base all'articolo 15, terzo comma, punto *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.

Ufficio di piano e personale

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. E' escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Art. 8.

Segretari delle comunità montane

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, è aggiunto il seguente periodo: « Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto *c*), del presente articolo ».

Art. 9.

Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM

Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzioni di unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto *c*), della predetta legge.

Art. 10.

Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana

All'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato ».

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — BARTOLOMEI — ANDREATTA — LA MALFA — REVIGLIO — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

TABELLA *A*

Regioni	%
Provincia autonoma Trento	1,425
Provincia autonoma Bolzano	1,610
Valle d'Aosta	1,223
Piemonte	6,694
Liguria	2,690
Lombardia	7,271
Veneto	3,431
Friuli-Venezia Giulia	2,108
Emilia-Romagna	3,936
Marche	2,909 (*a*)
Toscana	5,534
Umbria	2,152
Lazio	5,289 (*b*)
Abruzzo	6,065
Molise	2,988
Campania	7,790
Puglia	3,524
Basilicata	5,370
Calabria	8,819
Sicilia	7,425
Sardegna	11,747
	100,—

(*a*) Di cui 0,491 per cento per Marche sud.
(*b*) Di cui 3,683 per cento per Lazio sud.

LEGGE 23 marzo 1981, n. **94.**

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte d'assise presso il tribunale di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso il tribunale di Torino è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Torino.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

TABELLA

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
10	Alessandria	Acqui - Alessandria - Tortona	Uomini 70 Donne 70
—	Aosta	Aosta	Uomini 50 Donne 50
—	Asti	Asti	Uomini 50 Donne 50
—	Casale Monferrato	Casale Monferrato . .	Uomini 50 Donne 50
—	Cuneo	Alba - Cuneo - Mondovì - Saluzzo	Uomini 70 Donne 70
—	Ivrea	Ivrea	Uomini 50 Donne 50
—	Novara	Biella - Novara - Verbania - Vercelli	Uomini 70 Donne 70
—	Torino Torino Torino	Pinerolo - Torino . .	Uomini 450 Donne 450

LEGGE 23 marzo 1981, n. **95.**

Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini della partecipazione al prossimo concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, i quali prima dell'inizio dell'anno scolastico 1980-81 abbiano svolto almeno due anni di incarico di presidenza, il requisito del servizio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è determinato tenendo conto anche del precedente servizio prestato in qualità di incaricato a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e del precedente servizio di ruolo nella scuola elementare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 23 marzo 1981, n. **96.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione di una indennità di rischio ed insalubrità al personale dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 1.900 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL Monopoli e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una indennità di rischio ed insalubrità.

Art. 2.

La indennità di cui al precedente articolo 1 non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, per il personale che opera a diretto contatto con i tabacchi ed i sali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 2.850 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando quanto a lire 2.125 milioni l'accantonamento « Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del tesoro » e quanto a lire 725 milioni, parzialmente, l'accantonamento « Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi ».

All'onere per l'anno 1981, valutato in lire 1.900 milioni, si provvede:

quanto a lire 950 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti »;

quanto a lire 950 milioni con riduzione, rispettivamente, di lire 150 milioni, lire 10 milioni, lire 665 milioni, lire 90 milioni, lire 35 milioni, degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 103, 181, 221 e 271 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1981.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Ciaffoni Giuseppe e f.lli, in Montedinove Val d'Aso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento ed all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692817 del 23 luglio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Ciaffoni Giuseppe e f.lli, con sede in Montedinove Val d'Aso (Ascoli Piceno);

Visti i dati relativi all'attività elettrica annuale esplicata dalla suddetta impresa nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1979, convalidati dall'UTIF di Ancona, dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica della ditta Ciaffoni Giuseppe e f.lli rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica della ditta Ciaffoni Giuseppe e f.lli, con sede in Montedinove Val d'Aso (Ascoli Piceno), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione alla ditta Ciaffoni Giuseppe e f.lli dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le

disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Proroga della validità dei certificati esteri attestanti la rispondenza delle acqueviti importate ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, numero 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti previsti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1959 con il quale è stata riconosciuta l'idoneità dei certificati per le acqueviti dell'U.R.S.S.;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1959 modificato dal decreto ministeriale 4 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta l'idoneità dei certificati per le acqueviti della Jugoslavia;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1967 modificato dal decreto ministeriale 5 novembre 1975 con il quale è stata riconosciuta l'idoneità dei certificati per il wisky scozzese e per il wisky del Nord Irlanda di origine del Regno Unito;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1963 con il quale è stata riconosciuta l'idoneità dei certificati per le acqueviti della Spagna;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1972 con il quale è stata riconosciuta l'idoneità dei certificati per il wisky irlandese di origine della Repubblica d'Irlanda;

Ritenuta la necessità di conformare i decreti sopraindicati al disposto dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465;

Decreta:

Articolo unico

I certificati di cui ai decreti ministeriali indicati nelle premesse sono riconosciuti idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti importate ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia, fino alla data del 31 dicembre 1981.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

(1923)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3553/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3554/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che sottopone a limitazioni quantitative le importazioni in Grecia di prodotti tessili originari di taluni paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 381 *del* 31 *dicembre* 1980.

(352/C)

Regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3556/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Giordania.

Regolamento (CEE) n. 3557/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 3558/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Libano.

Regolamento (CEE) n. 3559/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime da applicare agli scambi della Grecia con la Spagna.

Pubblicati nel n. L 382 *del* 31 *dicembre* 1980.

(353/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Elezioni dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale

IL PRESIDENTE

Vista la propria deliberazione n. 92/AA.GG. in data 29 ottobre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 321 del 22 novembre 1980, con la quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale per i giorni 29 e 30 marzo 1981 ed è stata altresì costituita la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale.

Vista la propria deliberazione n. 101/AA.GG. del 26 novembre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 335 del 6 dicembre 1980, con la quale è stato sostituito il presidente della commissione elettorale centrale;

Visti gli atti della commissione elettorale centrale che nella seduta del 2 marzo 1981 ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, tutte le liste dei candidati presentate per le elezioni sopracitate;

Considerato che, pertanto, dette elezioni non potranno essere effettuate nelle date previste;

Considerata la necessità di procedere senz'altro alla determinazione di una nuova data di svolgimento delle elezioni stesse;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui alle deliberazioni numeri 92 e 101/AA.GG. del 29 ottobre e 26 novembre 1980, concernenti l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale e la costituzione della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale avranno luogo il giorno 14 giugno 1981 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Roma, addì 23 marzo 1981

Il presidente: REY

(1926)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Genova:

28-GE: Pisano Giuseppe, in Campoligure.

(1865)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 il prof. Giuseppe De Vergottini ed il dott. Mario Schiavone sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale, in sostituzione del prof. Pietro Armani e del prof. Alessandro Petriccione. La nomina ha la durata di un triennio.

(1435)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magic - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri con sede in Torino, ora S.A.I.A.G. S.p.a. - Industria articoli gomma, con sede in Ciriè e stabilimento a Cascine Vica (Torino), è prolungata a 18 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, con sede in Roma, è prolungata a 24 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV - Società italiana vetro, in S. Salvo (Chieti), è prolungata a 48 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1979 al 3 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim - S.p.a., è prolungata al 3 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Majellaro arredamenti di Modugno (Bari) è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 29 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Majellaro arredamenti di Modugno (Bari), è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fuormine, unità produttiva di Torgola-Bovegno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 agosto 1979 al 13 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fuormine, unità produttiva di Torgola-Bovegno (Brescia), è prolungata al 13 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fuormine, unità produttiva di Torgola-Bovegno (Brescia), è prolungata al 10 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itres, con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a. di Milazzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 agosto 1980 al 3 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Gorno (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1979 al 4 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta Molini e pastificio Ettore Santi, in liquidazione, di Bologna è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bigi Luigi e Figlio di Orvieto, è prolungata al 27 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettro meccanica sud, ora S.p.a. Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria) la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale del 22 gennaio 1980 al 22 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettro meccanica sud, ora S.p.a. Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria), è prolungata al 22 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettro meccanica sud, ora S.p.a. Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria), è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1981 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale, stabilimento di Marcianise (Caserta), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1980 al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.P.M. - Costruzioni prefabbricate modulari S.r.l., con sede in Moliterno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison-Dipi, stabilimento di Rho (Milano), ora Ausimont S.p.a., con sede in Milano, è prolungata all'11 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison-Dipi, stabilimento di Rho (Milano), ora Ausimont S.p.a., con sede in Milano, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 17 novembre 1980. Si applicano ai lavo-

ratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta è prolungata al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara (Ancona) è prolungata al 25 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara (Ancona), è prolungata al 25 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara (Ancona), e prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata, Ancorano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard di Milano, stabilimento di Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige Elettromeccanica, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera di S. Ciriaco S.r.l., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Terra di Lavoro di Panzera e Bove S.n.c., stabilimento di Caserta, è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimenti in Senago (Milano) e Cesate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 agosto 1980 al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma; lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana sud di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 13 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli e prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mach con sede in Milano e uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento in Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino-Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova dei Passerini (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Venezia Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina), Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone (Catanzaro), Catania Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari, nonché Raffineria di Volpiano (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 agosto 1980 al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.T. - Industrie stampaggi Torino di Beinasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia resine, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lioprodotti di Pomezia (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati la agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze, è prolungata al 17 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra S.n.c. di Salvatore Carbone & Mercedes Centolani, stabilimento di Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1980 al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli) è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma) è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como di Napoli è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolunga al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmo Emerson, con sede in Coronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 settembre 1980 all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerolinee Itavia, con sede in Catanzaro unità di Roma, Catania, Palermo, Cagliari, Cosenza, Catanzaro, Crotone, S. Eufemia Lametia, Ancona, Pescara, Bologna, Pisa, Treviso, Milano e Bergamo, compreso il personale navi-

gante, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics in liquidazione, con sede in Firenze, stabilimenti a Firenze e Siena, uffici e magazzini a Firenze e Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Wizard di S. Mauro Pascoli (Forlì) e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Campione S.n.c. di S. Mauro Pascoli (Forlì) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Aldo e arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Iga Sud di Torano (Rieti) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta), e prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe De Micheli & C., con sede in Firenze, Roma, Genova, Milano, Venezia e Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto al trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento ad Aspio Terme (Ancona), Castelfidardo (Ancona) e Sambucheto di Montecassiano (Macerata), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Razzoli D.K.F. S.r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 maggio 1980 al 19 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzatò a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Razzoli D.K.F. S.r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove (Caserta), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, deposito di Alessandria, è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, depositi di Alessandria, è prolungata al 31 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*)

e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni (Villaggio Italia), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria grafica Atesina, in liquidazione, di Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Alessandro Lollini - Officina carpenteria metallica di Zola Predosa (Bologna), stabilimento di Gricignano di Aversa (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., sede operativa S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a S. Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzé (Verona), Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno e Venezia è prolungata al 28 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti del deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1821)

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

(1822)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Lagarò », in Celico

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 l'avv. Carmine Valentini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Lagarò », in Celico (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 8 giugno 1970, in sostituzione del rag. Giuseppe Carci.

(1699)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Ricostruttrice sociale di Cosenza », in Cosenza.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1981 il dott. Nicola Mazzotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Ricostruttrice sociale di Cosenza », in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 4 maggio 1963, in sostituzione del dott. Pasquale Magarò.

(1700)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Il Lavoro è dovere », in Caloveto

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1981, il dott. Nicola Mazzotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Il Lavoro è dovere », in Caloveto (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 6 dicembre 1956, in sostituzione del dott. Pasquale Magarò.

(1701)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ut Unum » a r.l., in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 il dott. Eduardo Modafferi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ut Unum » a r.l., in Reggio Calabria, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 6 febbraio 1978, in sostituzione del rag. Mario Totino.

(1702)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Ciciliano », in Montecastrilli

Con decreto ministeriale 3 marzo 1981 la sig.ra Bartolomei Peciola Ilva è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Ciciliano », in Montecastrilli (Terni), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 25 gennaio 1971, in sostituzione del sig. Lando Genovesi.

(1703)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di Stroncone », in Stroncone

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la sig.ra Bartolomei Peciola Ilva è stata nominata commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di Stroncone », in Stroncone (Terni), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 7 febbraio 1970, in sostituzione del dott. Vincenzo Terranova.

(1704)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., in Como.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1980, il rag. Antonio Bianchi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., in Como, in sostituzione del comm. Ambrogio Bianchi, deceduto.

(1694)

Nomina del commissario governativo della società cooperativa « Consorzio interprovinciale produttori latte delle provincie di Treviso e di Venezia - Soc. coop. a r.l. », in Venezia-Mestre.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981, è stato disposto che i poteri conferiti al dott. Sante Zucchelli e al dott. Roberto Gazzola quali commissari governativi, rispettivamente, della società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia » a r.l., in Venezia-Mestre, Carpenedo e della società cooperativa « Consorzio produttori latte della Marca Trevigiana » a r.l., in Treviso, vengono a scadere per entrambi con l'atto di fusione tra i predetti consorzi.

A decorrere dalla costituzione della società cooperativa « Consorzio interprovinciale produttori latte delle provincie di Treviso e di Venezia - Soc. coop. a r.l. », in Venezia, risultante dall'anzidetta fusione, il dott. Roberto Gazzola e nominato commissario governativo dell'ente stesso con i poteri del consiglio di amministrazione, per la durata di sei mesi e cioè fino al 19 maggio 1981.

(1695)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981, i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, nella qualità di commissario governativo della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto, sono stati prorogati fino al 25 luglio 1981.

(1696)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ricostruzione » a r.l., in Potenza

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981, la sig.na Giovanna Lobraico è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa « Ricostruzione » a r.l., in Potenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 23 gennaio 1956, in sostituzione dell'avv. G. Ernesto Lebotti.

(1697)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « A. Volta » a r.l., in Gioia Tauro

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 il rag. Tullio Spinella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « A. Volta » a r.l., in Gioia Tauro (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 20 giugno 1975, in sostituzione del rag. Mario Totino.

(1698)

Avviso di rettifica

Nel testo della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), allegato al decreto ministeriale 20 febbraio 1981, concernente la « Istituzione di una tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti degli addetti ai centri di elaborazione dati od a centralini telefonici, terminali video e telescriventi », pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1981, dovunque è scritto: « 6% » e « 15% », deve leggersi rispettivamente « 6 ‰ » e « 15 ‰ ».

(1823)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lambrusco Mantovano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lambrusco Mantovano » ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione.

(1756)

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1968, n. 245 — propone che siano in parte modificati gli articoli 5 e 6 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo delle modificazioni

Art. 5 - l'ultima riga del secondo comma si propone di modificarla con il seguente testo:

Art. 5. — (*Omissis*)... complessiva minima naturale di 11.

Art. 6 - la terz'ultima riga dell'articolo si propone di modificarla con il seguente testo:

Art. 6. — (*Omissis*)... gradazione alcolica minima complessiva: 11,5.

(1757)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge:

Certificato nominativo dei buoni del Tesoro poliennali 10 % di scadenza 1° gennaio 1981, n. 8961, di nominali L. 10.000 intestato a La Mantia Giuseppe, nato a Termini Imerese il 25 maggio 1900 ed ivi domiciliato.

Annotazione: proviene dal certificato Pr. Red. 3,50 %-1934 numero 347360 e, come quello è ipotecato a favore di Vinci Agatina di Vincenzo, moglie del titolare, a garanzia del di lei corredo nuziale giusta atto 5 febbraio 1926 per notar Benincasa di Termini Imerese.

(1755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1041,05	1041,05	1040,95	1041,05	1041 —	1041,05	1040,95	1041,05	1041,05	1042 —
Dollaro canadese	880,20	880,20	881 —	880,20	880 —	880,15	880,50	880,20	880,20	870 —
Marco germanico	498,70	498,70	498,65	498,70	498,60	498,65	498,65	498,70	498,70	494 —
Fiorino olandese	450,35	450,35	450,30	450,35	450,25	450,30	450,20	450,35	450,35	446 —
Franco belga	30,42	30,42	30,40	30,42	30,40	30,40	30,43	30,42	30,42	29,50
Franco francese	211,58	211,58	211,80	211,58	211,60	211,55	211,65	211,58	211,58	211,25
Lira sterlina	2356,40	2356,40	2355,25	2356,40	2356,90	2356,40	2355,70	2356,40	2356,40	2345 —
Lira irlandese	1818,50	1818,50	1818 —	1818,50	1818,35	—	1820 —	1818,50	1818,50	—
Corona danese	158,55	158,55	158,60	158,55	158,50	158,50	158,53	158,55	158,55	158,50
Corona norvegese	193,91	193,91	193,90	193,91	193,90	193,80	193,88	193,91	193,91	1902 —
Corona svedese	227,79	227,79	227,70	227,79	227,60	227,75	227,68	227,79	227,79	222 —
Franco svizzero	547,16	547,16	546,75	547,16	547,10	547,15	547 —	547,16	547,16	543 —
Scellino austriaco	70,512	70,512	70,50	70,512	70,50	70,50	70,5080	70,512	70,512	70,25
Escudo portoghese	18,30	18,30	18,50	18,30	18,50	18,25	18,40	18,30	18,30	18 —
Peseta spagnola	12,285	12,285	12,28	12,285	12,30	12,25	12,2950	12,285	12,285	11,80
Yen giapponese	4,987	4,987	4,99	4,987	4,98	4,95	4,9890	4,987	4,987	4,80

Media dei titoli del 25 marzo 1981

Titolo	
Rendita 5% 1935	55,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50% » » 1968-83	87,150
» 5,50% » » 1969-84	83,225
» 6% » » 1970-85	78,900
» 6% » » 1971-86	74,225
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	73,700
» 9% » » 1976-91	76 —
» 10% » » 1977-92	80,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	98,450
» » » » 1-12-1979/81	98,575
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	96,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	96,600
» » » » 1- 1-1980/82	97,800
» » » » 1- 3-1980/82	98,25
» » » » 1- 5-1980/82	97 —
» » » » 1- 6-1980/82	96,775
» » » » 1- 7-1980/82	98,900
» » » » 1- 8-1980/82	97 —
» » » » 1-10-1980/82	98,550
» » » » 1- 1-1980/83	96,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,475
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,725
» » » 12% 1- 4-1982	94,900
» » » 12% 1-10-1983	89,750
» » » 12% 1- 1-1984	89,075
» » » 12% 1- 4-1984	89,575
» » » 12% 1-10-1984	89,500
» » Nov. 12% 1-10-1987	87,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1981

Valuta	
Dollaro USA	1041 —
Dollaro canadese	880,35
Marco germanico	498,675
Fiorino olandese	450,275
Franco belga	30,425
Franco francese	211,615
Lira sterlina	2356,05
Lira irlandese	1819,25
Corona danese	158,54
Corona norvegese	193,895
Corona svedese	227,735
Franco svizzero	547,08
Scellino austriaco	70,51
Escudo portoghese	18,35
Peseta spagnola	12,29
Yen giapponese	4,988

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nei quadri E1 del mod. 760 allegato al decreto ministeriale 15 dicembre 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1980 e nei quadri A1 del mod. 740 e D1 del mod. 750 allegati ai decreti ministeriali 12 febbraio 1981 pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 21 febbraio 1981 laddove per la specie animale « Suini da macello » è indicato il coefficiente di normalizzazione *233,33*, leggasi *175*.

Alla tabella 3 allegata alle istruzioni ai modelli 750/D1 e 760/E1 contenuti nei sopraindicati decreti ministeriali 15 dicembre 1980 e 12 febbraio 1981 nonché al decreto ministeriale 30 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980 laddové alla specie « Piccioni, quaglie ed altri volatili » è indicato alla col. D l'imponibile per ogni capo eccedente in *0,12*, leggasi *0,11*.

(1931)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte dei territori dei comuni di Rudiano e Roccafranca

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata la parte del territorio del comune di Rudiano così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Urago d'Oglio;

a ovest: dal confine con la provincia di Bergamo e più specificatamente da nord verso sud dal confine con il comune di Calcio e dal confine con il comune di Pumenengo;

a sud: dal confine con il comune di Roccafranca;

a est: dalla strada provinciale Palazzolo-Orzinuovi fino al mapp. 23 dal mapp. 47 e 73 quindi nuovamente verso nord lungo la Roggia Rovada fino al mapp. 105, dal mapp. 107 quindi dalla Roggia Vescovada fino al confine con il comune di Urago d'Oglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Rudiano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di notevole interesse ambientale e paesistico in quanto compresa nel costituendo parco dell'Oglio, collocata nelle immediate vicinanze del fiume, delimitata in prevalenza da elementi morfologici ben distinguibili quali il bordo superiore della scarpata dell'alveo, canali e roggie, strade, oppure confini comunali;

Considerato che l'alternarsi ed intersecarsi delle zone collinari, degli insediamenti, della vegetazione naturale che emerge dall'uniformità della pianura, crea un tipico paesaggio di grande valore ambientale ricco di suggestivi aspetti che esigono una tutela in quanto espressione dell'equilibrio raggiunto tra spazi naturali e spazi antropizzati;

Accertato come l'ambito così configurato interessi i comuni di Rudiano e Roccafranca;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Rudiano:

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497,

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la parte del territorio del comune di Rudiano così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Urago d'Oglio;

a ovest: dal confine con la provincia di Bergamo e più specificatamente da nord verso sud dal confine con il comune di Calcio e dal confine del comune di Pumenengo;

a sud: dal confine con il comune di Roccafranca;

a est: dalla strada provinciale Palazzolo-Orzinuovi fino al mapp. 23, dal mapp. 47 e 73 quindi nuovamente verso nord lungo la Roggia Rovada fino al mapp. 105, dal mapp. 107 quindi dalla Roggia Vescovada fino al confine con il comune di Urago d'Oglio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia. Il sindaco del comune di Rudiano provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al governo della Repubblica ai sensi dèllo art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti:

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la parte del territorio del comune di Roccafranca così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Rudiano;

a ovest: dal confine con la provincia di Bergamo e più specificatamente da nord verso sud dal confine con il comune di Pumenengo e dal confine con il comune di Torre Pallavicina e dal confine con la provincia di Cremona;

a sud: dal confine con il comune di Orzinuovi;

a est: dalla strada vicinale della Comuna fino alla strada comunale dell'Oglio, da questo fino al mapp. 119 e poi dai mapp. 165/34/26/23/12/87, dal mapp. 14, quindi dalla Roggia Rovada (esterna al vincolo) piegando poi lungo i mapp. 56/57/55/54/53/52 e infine dalla strada provinciale Francesca, fino al confine con il comune di Rudiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Roccafranca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di pre-

sentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore ambientale e paesistico, in quanto compresa nel costituendo parco dell'Oglio, collocata nelle immediate vicinanze del fiume, delimitata in prevalenza da elementi morfologici ben distinguibili quali il bordo superiore della scarpata dell'alveo, canali e roggie, strade, oppure confini comunali;

Considerato che l'alternarsi ed intersecarsi delle zone coltivate, degli insediamenti, della vegetazione naturale che emerge dall'uniformità della pianura, crea un tipico paesaggio di grande valore ambientale ricco di suggestivi aspetti che esigono una tutela in quanto espressione dell'equilibrio raggiunto tra spazi naturali e spazi antropizzati;

Accertato come l'ambito così configurato interessi i comuni di Rudiano e Roccafranca;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Roccafranca:

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la parte del territorio del comune di Roccafranca così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Rudiano;

a ovest: dal confine con la provincia di Bergamo, e più specificatamente da nord verso sud dal confine con il comune di Pumenengo e dal confine con il comune di Torre Pallavicina e dal confine con la provincia di Cremona;

a sud: dal confine con il comune di Orzinuovi;

a est: dalla strada vicinale della Comuna fino alla strada comunale dell'Oglio da questo fino al mapp. 119 e poi dai mapp. 165/34/26/23/12/87, dal mapp. 14, quindi dalla Roggia Rovada (esterna al vincolo) piegando poi lungo i mapp. 56/57/55/54/53/52 e infine dalla strada provinciale Francesca, fino al confine con il comune di Rudiano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

Il sindaco del comune di Roccafranca provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Ordine del giorno:

Proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357: imposizione del vincolo a parte del territorio dei comuni di Rudiano e Roccafranca.

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno quattordici del mese di dicembre, in una sala di adunanze della sede dell'amministrazione provinciale di Brescia, piazza Duomo n. 16, palazzo Broletto, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia, come da nota raccomandata di convocazione n. 4502 del 6 dicembre 1979.

(*Omissis*).

Il presidente dà quindi inizio alla trattazione delle proposte di vincolo all'ordine del giorno.

Vengono esaminate le proposte di vincolo riguardanti i comuni di Rudiano e Roccafranca.

(*Omissis*).

La commissione:

con riferimento alla circoscrizione del comune di Rudiano delibera all'unanimità, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, la parte del territorio del comune così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Urago d'Oglio;

a ovest: dal confine con la provincia di Bergamo e più specificatamente da nord verso sud dal confine con il comune di Calcio e dal confine del comune di Pumenengo;

a sud: dal confine con il comune di Roccafranca;

a est: dalla strada provinciale Palazzolo-Orzinuovi fino al mapp. 23, dal mapp. 47 e 73 quindi nuovamente verso nord lungo la Roggia Rovada fino al mapp. 105, dal mapp. 107 quindi dalla Roggia Vescovada fino al confine con il comune di Urago d'Oglio.

(*Omissis*).

con riferimento alla circoscrizione del comune di Roccafranca delibera, all'unanimità, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, la parte del territorio del comune così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Rudiano;

a ovest: dal confine con la provincia di Bergamo e più specificatamente da nord verso sud dal confine con il comune di Pumenengo e dal confine con il comune di Torre Pallavicina e dal confine con la provincia di Cremona;

a sud: dal confine con il comune di Orzinuovi;

a est: dalla strada vicinale della Comuna fino alla strada comunale dell'Oglio, da questo fino al mapp. 119 e poi dai mapp. 165/34/26/23/12/87, dal mapp. 14, quindi dalla Roggio Rovada (esterna al vincolo) piegando poi lungo i mapp. 56/57/55/54/53/52 e infine dalla strada provinciale Francesca, fino al confine con il comune di Rudiano.

(*Omissis*).

(1833)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 16 marzo 1981, ai sensi del regio decreto 7 aprile 1927, n. 424, il decreto prefettizio 22 aprile 1933, n. 11419/488, con il quale il cognome del sig. Žerjal Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 15 agosto 1877, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali », con estensione alla moglie Maria Maver ed ai figli Federico, Giuseppina e Silvestro, è stato revocato, dietro istanza prodotta in data 17 gennaio 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Michele, signora Zeriali Giuseppina vedova Metlika, nata a S. Dorligo della Valle il 15 marzo 1908 e residente a S. Dorligo della Valle, località Bagnoli della Rosandra 265, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originale di « Žerjal ». Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del presente decreto.

(1835)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico ad un posto di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici;
Visto il decreto ministeriale 11/675 del 7 novembre 1979, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi d'accesso al ruolo citato:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza media;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso del diploma di licenza media;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

I candidati dovranno, inoltre, indicare l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale d'argomento semplice di attualità e comune conoscenza.

Prova pratica:

saggio di dattilografia consistente in una prova di copia a velocità libera (minimo 120 battute al minuto), su macchina non elettrica, della durata di quindici minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano in un tempo minore potranno proseguire nella copiatura stessa fino allo scadere del termine previsto.

Nel saggio non sarà permessa la sostituzione del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio la commissione terrà conto oltre che della velocità e della precisione, anche dell'estetica del lavoro.

Per l'espletamento del saggio la commissione prescegliera di volta in volta un brano che sarà distribuito a ciascun candidato all'inizio della prova.

Colloquio:

a) nozioni di geometria, secondo il programma di scuola media inferiore, con particolare riferimento alla misura delle superfici e dei volumi;

b) cenni sull'annesso 14 alla convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale;

c) cenni sulle disposizioni fondamentali dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina e ordinamento delle carriere).

Art. 5.

Il luogo e il giorno in cui verrà effettuata la prova scritta saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa. Di essa sarà dato avviso, entro lo stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il voto riportato nella prova scritta verrà comunicato al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova pratica.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo nello stesso giorno.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avra ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine della prova pratica la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Analogamente procederà al termine del colloquio.

Gli elenchi, sottoscritti dal presidente e dal segretario, saranno affissi nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Il candidato risultato vincitore dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) diploma di licenza media in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioé copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, o in servizio di polizia, quale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza, è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato potrà essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Sarà, in ogni caso, dichiarato non idoneo il candidato che, per le condizioni di salute o per precedenti morbosi, potrebbe trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetto ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato coadiutore tecnico in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'interessato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

quattro funzionari della citata Direzione generale con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale predetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1980
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 363

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . ., residente a . . . . in via . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . presso . . . .

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (3)
. . . .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . .;

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . al . . . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . . .;

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità con le modalità indicate nell'art. 3.

(1673)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, a quarantatre posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la nota n. M/9206/127/1979 in data 14 agosto 1979, con la quale sono stati messi a disposizione dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza centoventisette posti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, giusta quanto previsto dal primo comma, lettere *e*) ed *f*), dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Viste le graduatorie formulate dalla commissione di avanzamento in data 14 novembre 1979 e 21 febbraio 1980 con le quali sono stati designati, nell'ordine di presentazione delle domande, soltanto undici militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, aspiranti al conferimento dei posti di commesso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1980, registro n. 6, foglio n. 260, con il quale sono stati nominati commessi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, gli undici militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i centoventisette posti messi a loro disposizione ai sensi del succitato art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che dei predetti undici militari nominati, sette hanno rinunciato a prendere servizio e che, pertanto, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria vi sono centoventitre posti da coprire, in applicazione del quinto comma dell'art. 10 della citata legge 20 dicembre 1966, n. 1116, mediante pubblico concorso per titoli;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare — nel predetto ruolo — agli appartenenti alle categorie protette;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed accertato l'effettuato accantonamento — in applicazione dell'art. 26-*quinques* della stessa legge — nel suddetto ruolo dei posti spettanti agli appartenenti alle graduatorie di cui all'art. 26-*quater*, primo comma, della citata legge n. 33 del 1980;

Accertato che nella qualifica iniziale del predetto ruolo — detratti i posti da riservare giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge — sono attualmente disponibili quarantatre posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 agosto 1978, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale relativamente ai posti disponibili nell'anno 1978;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, a quarantatre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, presso gli uffici periferici aventi sede in tutte le regioni, ad eccezione di quelli della Campania e della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza d'istruzione elementare superiore (5ª classe).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, per motivi attinenti allo svolgimento della procedura concorsuale dovranno essere presentate o dovranno pervenire esclusivamente alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno, il titolo che consente di prescindere dal limite di età o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I dati di cui al precedente punto *e*), vanno riportati su di un foglio da allegare alla domanda, o sul retro della stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche — nell'ordine — nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

Titoli valutabili

I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono i seguenti:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati alle dipendenze di enti locali e di enti pubblici in genere;

c) idoneità riportate in precedenti concorsi, per esami e per titoli ed esami, presso le amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; non sarà tenuto conto comunque di titoli di studio superiori.

Gli aspiranti, pertanto, dovranno allegare alla domanda tutti quei documenti che possano costituire titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria e cioè:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (5ª classe), oppure certificato attestante il conseguimento della licenza media inferiore (3ª media).

Ai fini della predetta valutazione, il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso o valutabile ai fini della graduatoria dovrà contenere l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni.

Gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni civili o militari dello Stato dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre il certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente comma.

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando;

c) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato.

Non formeranno oggetto di valutazione quei titoli che non siano documentati nelle forme suindicate e che, nei casi stabiliti, non siano prodotti conformemente alle norme sul bollo.

Non verranno presi in considerazione i titoli che saranno stati presentati oltre il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad eccezione di quelli che risulteranno spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

Con successivo decreto, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.
Valutazione dei titoli

La commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli nei confronti di ciascun candidato ed all'attribuzione dei relativi punteggi, dovrà stabilire, per ogni categoria di titoli — di cui al precedente art. 5 — il punteggio massimo e quello minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione, i documenti redatti nelle prescritte forme comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati comprovati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.
Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La graduatoria, formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 10.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 13.
Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico: stipendio annuo lordo (parametro 100) L. 735.000, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed alle eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1980

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1980
Registro n. 20 Interno, foglio n. 177

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte, esclusivamente a macchina o a carattere stampatello, su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua rigorosamente, a pena di irricevibilità, lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, e corredata dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 del bando, va consegnata presso la prefettura di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata alla predetta prefettura, tramite raccomandata A.R.

---

(1) I candidati residenti nelle provincie di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della commissione di coordinamento.

ALLEGATO *B*

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E PERSONALE
Tramite la prefettura di (1)

L. 2.000 di marche da bollo

N. Riferimento Codice concorso (2)

(*da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . nome . . .
(le donne coniugate devono indicare dopo il nome, il cognome del marito).

Sesso M F stato civile . . . . . numero figli .

Data di nascita: g . . m. . . a. . . luogo . . .
provincia . .

Indirizzo residenza: via . . . .
comune . provincia . . . . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via . . . . comune . . . .
provincia . c.a.p. . . tel. . . . .

Titolo di studio posseduto: . . . .
anno di conseguimento . . . istituto . . . . .
via . . .

Titolo elevazione limite età . . . .

Cittadinanza . . . .

Posizione militare . . . .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .

Precedenti penali a carico NO SI (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: NO SI
qualifica amministrazione . . . .

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione:
NO SI

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura il . . . . PR

Domanda presentata a mano al Ministero il . . . . . . MI

Domanda trasmessa per posta (data timbro p.) il . . . . PT

OGGETTO: *Concorso pubblico a* (3) . . . .

dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale . . . .

. sottoscritt . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente, rispondono a verità, e che è dispost . .a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

. . . .

(Firma da autenticare)

☐ Barrare la casella che interessa.
(1) Indicare la prefettura di residenza.
(2) Citare il numero dei posti messi a concorso.
(3) Indicare il concorso al quale si intende partecipare.

(1791)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, riguardanti l'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della guardia di finanza;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, contenente nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Tenuto conto che è vacante il posto di ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza;

Considerato che il concorso al suddetto posto di ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 17 Finanze, foglio n. 90, si è concluso con esito negativo, giusta decreto ministeriale 2 dicembre 1980, in corso di registrazione;

Ritenuto di indire un nuovo concorso per il conferimento del posto di ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza in questione;

Decreta:

Art. 1.
Posto messo a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) alla data del 31 dicembre 1981 abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 40°. Tale limite è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai corpi e alle bande musicali. A detti limiti di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

b) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

d) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza come ufficiale, ed abbiano statura non inferiore a mt. 1,65;

e) ottengano il nulla osta della competente autorità militare.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanni penali riportate;

f) il titolo di studio di cui è in possesso;

g) il diploma previsto alla lettera *b*) del precedente art. 2;

h) il distretto militare di appartenenza e la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda devono essere allegati:

a) l'originale diploma di strumentazione per banda o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) l'originale o una copia antentica del titolo di studio e ogni altro documento che il concorrente ritenga utile per comprovare la cultura generale e la perizia artistica.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

c) per i concorrenti che sono tenuti a produrlo il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo;

d) un certificato in bollo attestante l'appartenenza a bande e corpi musicali, per i concorrenti che abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2, lettera *a*);

e) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro la stessa data.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazioni del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;

b) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza, in qualità di ufficiali;

c) la commissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica di cui al successivo art. 10, lettera *a*);

d) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

e) il comitato di vigilanza per la prova scritta, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *d*), integrata da altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

Le proposte di esclusione sono formulate dal comandante generale della guardia di finanza sulla base del giudizio espresso dalla commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6.

Art. 8.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale o per la visita medica di revisione o per le prove di esame, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 9.

Documento di identificazione

All'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e alle prove di esame, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della commissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 6, presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione, o dell'esame psicotecnico, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti commissioni in ordine all'esame psicotecnico e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Valutazione dei titoli

Prima delle prove di esame, la commissione giudicatrice di cui alla lettera *d)* del precedente art. 6, procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/20.

Art. 12.

Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame scritto, articolato su tre prove, come specificato al successivo art. 13;

un esame pratico in unica prova, come specificato al successivo art. 14;

un esame orale in unica prova, come specificato al successivo art. 15.

I suddetti esami avranno luogo a Roma nei giorni e nelle ore che saranno fissati dal comando generale e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio degli stessi.

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta in ciascun esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 13.

Esame scritto

L'esame scritto consiste nelle seguenti tre prove:

prima prova: sviluppo su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, di una marcia militare, funebre, trionfale ecc., su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 14);

seconda prova: armonizzazione a quattro voci di un brano scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 10);

terza prova: riduzione per banda di un brano di musica composto originariamente per pianoforte od organo, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 14).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 14.

Esame pratico

I concorrenti che hanno superato l'esame scritto di cui al precedente art. 13 saranno ammessi a sostenere l'esame pratico, che consiste in una prova di concertazione e direzione di un pezzo per banda (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1). Per questa prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica, preventivamente scelti dalla commissione giudicatrice, pari al doppio del numero dei concorrenti ammessi alla prova stessa. Ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi concertare e dirigere secondo le modalità che saranno stabilite dalla commissione. L'ordine di precedenza per la suddetta estrazione sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito l'ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto i concorrenti che potranno essere esaminati nel giorno, gli altri procederanno all'estrazione e sosterranno l'esame nei giorni successivi, con le modalità predette. I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Art. 15.

Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nell'esame pratico di cui al precedente art. 14 saranno ammessi all'esame orale, che consiste in interrogazioni sui seguenti argomenti:

nozioni di storia della musica;

organizzazioni di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

tecnica degli strumenti per banda.

Per tale prova il tempo massimo fissato è di un'ora complessivamente.

Art. 16.

Graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nell'esame pratico ed il voto ottenuto nell'esame orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo.

Art. 17.

Nomina e conferimento del grado

Al vincitore del concorso è conferito, all'atto della nomina a maestro direttore della banda del Corpo, il grado di capitano in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

Il Ministro delle finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda o corpo musicale consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza.

Art. 18.

Avanzamento

L'ufficiale maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza di anni sei in ciascuno dei gradi inferiori.

Art. 19.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando legione allievi per i viaggi di ritorno in famiglia.

Al candidato dichiarato vincitore del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della legione allievi Roma, per assumere servizio quale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 20.

Documentazione da produrre

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare, e per il personale statale di ruolo la copia integrale dello stato matricolare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), l'interessato può produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

Se il candidato è in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, nonché in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, deve produrre soltanto il documento di cui alla lettera *e*), primo capoverso.

La data di arrivo della documentazione anzidetta spedita a mezzo raccomandata è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 341

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - Via Sicilia, 178 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . . in via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento del maestro direttore della banda della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di strumentazione per banda conseguito in data . . . . con il punteggio di . . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di studio (4) . . .;

f) di essere celibe o vedovo, ovvero coniugato con . . figli;

g) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . e che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (6).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) e i seguenti titoli, diplomi ed attestati (7) . . . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (8).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Maturità classica o scientifica, ecc.

(5) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(6) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(7) Diploma di strumentazione per banda, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 4 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere, comunque, trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(8) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(1718)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in: ingegneria, matematica, fisica, chimica, scienze, farmacia, medicina.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, Trieste. Le prove di esame avranno luogo presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste, via d'Alviano, 15/1, con il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 maggio 1981 - ore 8,15;

seconda prova scritta: 8 maggio 1981 - ore 8,15;

prova pratica con relazione scritta: 9 maggio 1981 - ore 8,15.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1889)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di consigliere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (febbraio 1981, 1° supplemento straordinario al n. 2) è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1980 concernente la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativi della carriera direttiva del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979.

(1843)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di ragioniere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (febbraio 1981, 1° supplemento straordinario al n. 2) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1980 concernente la dichiarazione del vincitore e la graduatoria degli idonei del concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo ragionieri della carriera di concetto del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979.

(1844)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (febbraio 1981, 1° supplemento straordinario al n. 2) è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 ottobre 1980 concernente la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo coadiutori dattilografi della carriera esecutiva del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979.

(1845)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **62**.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, concernente organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 100.000.000 il cui onere graverà sul cap. 43600 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti, allegato 7) . . . . L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 43600. — Spese per il finanziamento degli organi collegiali (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 e 21 giugno 1977, n. 45) . L. 100.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **63**.

Autorizzazione, per l'anno 1980, della maggiore spesa di L. 75.000.000 per contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne e altre attività scolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1980, la maggiore spesa di L. 75.000.000 per l'erogazione di contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne e altre attività scolastiche.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, che graverà sul cap. 45450 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, si provvede, per lire 50.000.000, con riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36) e per lire 25.000.000 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 43650 e 46250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti, allegato 7) L. 50.000.000

Cap. 43650. — Spese per il finanziamento dell'attività corrente nelle scuole, materiale didattico e di consumo, pulizia, spese d'ufficio e varie . » 15.000.000

Cap. 46250. — Contributi ad istituzioni ed associazioni culturali . . . . » 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 45450. — Contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne e altre attività scolastiche . . . . . L. 75.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **64**.

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire due miliardi e cinquecento milioni.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione, assessorato agricoltura e foreste, gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio « Fontina ».

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati dieci milioni (10.000.000) faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1981.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per l'anno 1981 gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 100.00.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative, legge regionale 1° aprile 1957, n. 7 . L. 10.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1980, è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 64.

Garanzia fideiussoria della Regione presso gli istituti di credito o aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **65**.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso istituti di credito a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste, gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, e in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati 5.000.000 (cinquemilioni) faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1981.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per l'anno 1981 gli oneri necessari saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di lire 5.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese d'investimento) . . . . . L. 5.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative, legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 . . L. 5.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1980, è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 65.

Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito per l'assunzione di un mutuo bancario da parte dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **66**.

Aumento, per l'anno 1980, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1980, la maggiore spesa di L. 350.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 350.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37500. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società:

legge regionale 3 agosto 1971, n. 10;

legge regionale 14 dicembre 1972, n. 40. L. 35.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 67.
Provvedimenti di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 68.
Integrazione alla legge regionale del 31 gennaio 1980, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1980, n. 10, che la Regione può autorizzare per l'anno 1979, per le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica-popolare, è elevato da lire tremiliardiottocentomilioni a lire quattromiliardiduecentomilioni.

La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire quattrocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ventimilioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1980 e fino all'anno 1999.

L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul cap. 25250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, numero 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue L. 500.000 e graveranno sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3.

Alla copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue L. 20.500.000, di cui 20.000.000 per effetto dell'art. 1 e 500.000 per effetto dell'art. 2, si provvede:

a) per L. 500.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980;

b) per L. 20.000.000 mediante aumento dello stanziamento del cap. 1700 della parte entrata del bilancio stesso.

All'onere di L. 20.500.000 per gli anni dal 1981 al 1999, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 01700. — Entrate sostitutive delle tasse, imposte, sovrimposte e addizionali provinciali e delle imposte e sovrimposte camerali:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, articoli 4, 5 e 6 . . . . L. 20.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 500.000

Totale . . . L. 20.500.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative:

legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 . . . L. 500.000

Cap. 25250. — Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare:

legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni . . . . L. 20.000.000

Totale . . . L. 20.500.000

All'oggetto « Riprese dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare », di cui all'allegato 8 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, vengano aggiunti, dopo la locuzione legge regionale 22 marzo 1979, n. 13, gli estremi della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **69.**

Interventi regionali per il recupero occupazionale in comune di Cogne a seguito della chiusura delle miniere della Società nazionale Cogne. Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1979, n. 64.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 novembre 1979, n. 64, è soppresso e sostituito dal seguente: « La partecipazione della Regione potrà essere ragguagliata al 90 % del capitale azionario e comunque nel limite della somma di L. 765.000.000 ».

Art. 2.

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, prevista in L. 225.000.000 graverà sul cap. 35850 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari aventi per scopo la locazione di impianti, attrezzature, macchine e mobili - legge regionale 12 novembre 1979, n. 64 ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del cap. 00300 (« Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent ») della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Art. 3.

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . . . L. 225.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 35850. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari aventi per scopo la locazione di impianti, attrezzature, macchine e mobili: legge regionale 12 novembre 1979, n. 64 . L. 225.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **70.**

Aumento, limitatamente all'anno 1980, della spesa per l'applicazione della legge regionale 23 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1980, la maggiore spesa di lire quattrocentomilioni per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 33700 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1980.

La copertura dell'onere di lire quattrocentomilioni è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 9700 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 9700. — Recuperi e rimborsi diversi . L. 400.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 33700. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame (leggi regionali 28 giugno 1962, numero 13; 30 agosto 1970, n. 24) . . . . L. 400.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiara urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, **n. 71.**

Interventi regionali in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione concede contributi in conto capitale ad imprese singole o associate, già in servizio alla data del 1° gennaio

1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data.

Art. 2.

L'entità dei contributi regionali di cui all'art. 1 è fissata nella misura massima del 7 per cento del costo totale ammesso a contributo.

Detta misura potrà essere aumentata, con deliberazione del consiglio regionale, in relazione ad eventuali maggiori assegnazioni disposte dallo Stato.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione stabilisce le priorità, le modalità e i tempi per l'attuazione della presente legge in conformità della normativa nazionale, regionale e della comunità economica europea.

Nella deliberazione consiliare di cui al comma precedente è stabilita altresì la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata con deliberazione della giunta regionale ed avverrà per il 60 per cento all'inizio dei lavori e per il restante 40 per cento a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relative ai contributi concessi.

Art. 4.

Al finanziamento del piano di riparto dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2, si provvede mediante impiego delle assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Sulla base delle assegnazioni disposte dal CIPE, la Regione dispone le conseguenti variazioni al bilancio per l'esercizio 1980 con le modalità stabilite dall'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **72.**

Assestamento di bilancio di previsione per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **73.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

(1428)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810870)